

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE NELLE STRUTTURE RICETTIVE

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 17 febbraio 2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 17 febbraio 2023, ha istituito i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, nell'ambito delle strutture ricettive.

Come noto, la Legge di Bilancio 2023, ha previsto che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5%. Per consentire ai sostituti d'imposta il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva in argomento, sono stati, pertanto, istituiti gli appositi codici tributo.



## TREGUA FISCALE

### Legge di Bilancio 2023 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 20 marzo 2023

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla nuova definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni disposizioni e alle altre disposizioni di "tregua fiscale" introdotte con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) a supporto delle imprese e dei contribuenti nell'attuale situazione di crisi economica. Il documento di prassi, seguendo la formula di risposta a quesiti, sollevati anche in occasione di Telefisco 2023, integra le precisazioni già fornite con le circolari n. 1/E del 13 gennaio e 2/E del 27 gennaio e scoglie numerosi dubbi circa la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento nonché la definizione agevolata delle controversie tributarie.

## AMMORTAMENTO MAGGIORATO AL 6%

### Legge di Bilancio 2023 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2023

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 22 marzo 2023 ha fornito le disposizioni attuative in merito alla norma introdotta dalla legge di Bilancio 2023 che prevede l'ammortamento maggiorato al 6% per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio individuate con apposito codice ATECO, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

La misura agevolativa si applica ai titolari di reddito d'impresa ovvero alle imprese individuali (articolo 55 del Tuir), alle società e agli enti commerciali, agli enti non commerciali per l'attività commerciale svolta, ai soggetti che producono redditi in forma associata in base all'articolo 5 del Tuir, a eccezione delle società semplici, le stabili organizzazioni di società estere per i fabbricati a esse attribuiti. Circa l'ambito oggettivo, il provvedimento fa riferimento all'ammortamento dei fabbricati strumentali, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

### Legge di Bilancio 2023 – Procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia delle Dogane dal 22 marzo 2023

Sul portale dell'Agenzia delle Dogane dal 22 marzo 2023 è stato resa disponibile la procedura telematica per la trasmissione delle domande di definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. Come noto, la definizione agevolata in questione consente di definire le liti tributarie in ogni stato e grado di giudizio pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 (1° gennaio 2023) attraverso il pagamento di un importo determinato sulla base del valore della controversia e dello stato e del grado in cui pende la stessa.

Il servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Dogane permette, in particolare, la trasmissione telematica delle domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle quali è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

## ISA – APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ULTERIORI DATI NECESSARI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2022

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2023

Con Provvedimento del 23 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l'acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2022. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, trasmettono all'Agenzia Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, il file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati, predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall'Agenzia, ovvero predisposto con altri strumenti, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.

## INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 28 marzo 2023

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 28 marzo 2023 ha fornito le linee guida per le imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l'interpello nuovi investimenti e ottenere dal Fisco una risposta sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia. L'accesso all'istituto è subordinato alla circostanza che dal piano di investimento derivino effetti positivi, in via immediata e diretta sui livelli occupazionali. Al riguardo, viene chiarito che è valutabile positivamente non solo l'ipotesi in cui l'investimento consenta di mantenere integralmente i livelli occupazionali allo stesso preesistenti, evitando all'impresa di procedere a licenziamenti o di ricorrere ad altri istituti con simili effetti negativi sull'occupazione, ma anche l'ipotesi in cui il mantenimento dei livelli occupazionali garantito dall'investimento sia parziale.

## SANATORIA DELLE VIOLAZIONI FORMALI – LEGGE BILANCIO 2023

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se è possibile utilizzare l'istituto della compensazione per la sanatoria delle violazioni formali prevista dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 166 a 173 della legge n. 197/2022)

**RISPOSTA** Come noto, le suddette disposizioni prevedono la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, purché esse non rilevino sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, e sul pagamento dei medesimi tributi. È richiesto il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, in 2 rate di pari importo (la prima rata, entro il 31 marzo 2023; la seconda rata, entro il 31 marzo 2024). Con provvedimento 27629/2023 del 30 gennaio scorso sono state stabilite le modalità di attuazione della suddetta regolarizzazione mentre con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, forniti i primi chiarimenti esplicativi.

In entrambi i documenti non vi è alcuna preclusione dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997 per la sanatoria delle violazioni formali, laddove il contribuente abbia crediti d'imposta utilizzabili nel modello F24. Va peraltro, ricordato che anche nella risoluzione 6/E/2023, che ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute, non vi è alcun cenno al blocco alle compensazioni.

In assenza di un'analogia previsione sia nelle disposizioni attuative che nei documenti di prassi ad oggi emanati, per la regolarizzazione errori formali riproposta con la legge di Bilancio 2023 sembrerebbe dunque, sostenibile avvalersi dell'istituto della compensazione.

## TRATTAMENTO FISCALE SOMME CORRISPOSTE A SEGUITO DI CONCILIAZIONE

---

**DOMANDA** Si chiede di sapere se le somme corrisposte al difensore di un lavoratore, a titolo di concorso spese legali concordate in sede di verbale di una conciliazione sindacale, vadano o meno computate nell'imponibile contributivo e fiscale in busta paga nei casi di:

- accollo, da parte del datore di lavoro ex art. 1273 c.c., con emissione da parte del legale di fattura intestata al lavoratore, con apposta l'indicazione del pagamento da parte del datore di lavoro;
- erogazione diretta al lavoratore.

**RISPOSTA** Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del Tuir, le somme e i valori percepiti dal lavoratore, tra le varie ipotesi, a seguito di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto, sono soggette alla tassazione separata, al netto delle spese legali sostenute. Pertanto, le spese legali per l'attività difensiva svolta nei confronti del lavoratore non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina dettata dal citato art. 17.

Chiarito quanto sopra, nell'ipotesi di pagamento dei compensi legali da parte del datore di lavoro, il professionista dovrà intestare la fattura al cliente e trasmettere copia al datore di lavoro – soggetto che effettua il pagamento del compenso – evidenziando che il pagamento è stato posto in essere dal soggetto soccombente (ai sensi dell'art 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, la fattura va emessa nei confronti del soggetto a cui è rivolta la cessione di beni o prestazione di servizi, a nulla rilevando chi ha concretamente sostenuto la spesa).

Nell'ipotesi, invece, di erogazione diretta delle spese legali al lavoratore, il professionista rilascerà la fattura al cliente per i compensi legali i quali, anche in tal caso, sono esclusi dalla tassazione separata.

## COMPILAZIONE MODELLO ISA CM05U

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti sulla corretta compilazione del rigo C29, del modello ISA CM05U

**RISPOSTA** Si ritiene che il rigo in questione debba essere valorizzato con l'indicazione dei corrispettivi conseguiti con le sole vendite promozionali e non anche con quelli conseguiti dalle vendite di fine stagione.

Ed infatti, le due tipologie di vendita non potrebbero essere comprese in una sola definizione, trattandosi di due fattispecie giuridiche distinte. Pertanto, nel rigo C29 andrebbe indicato solamente il valore corrispondente ai corrispettivi percepiti dalle vendite promozionali.



## IVA DEL MARGINE AUTO USATE

**DOMANDA** Una ditta individuale italiana vende autovetture usate acquistate all'asta, via internet, da una società con sede in Germania. L'acquisto viene fatturato dalla succursale italiana di Milano, senza applicazione dell'Iva (regime del margine per beni usati). Le spese accessorie di trasporto e le commissioni d'asta vengono fatturate dalla sede di Berlino senza applicazione di Iva. Quando riceviamo la fattura Italiana relativa alla vettura, la registrazione avviene con il regime del margine mentre, quando riceviamo le fatture tedesche relative alle spese accessorie, emettiamo le autofatture con applicazione dell'Iva, che consideriamo indetraibile. Si chiede di sapere se la procedura è corretta.

**RISPOSTA** La modalità operativa indicata appare corretta. Verosimilmente le spese accessorie, come quelle di trasporto e le commissioni d'asta, dovrebbero seguire l'operazione principale (art. 36, comma 4, DL 41/1995), tuttavia, considerando che la cessione del bene usato viene fatturata dalla succursale italiana, mentre i servizi sono fatturati dalla società tedesca, è corretto trattare questi ultimi come prestazioni autonome e procedere con l'indetraibilità dell'Iva assolta in reverse charge.

## REGISTRATORE DI CASSA – DEFISCALIZZAZIONE

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere il corretto comportamento in caso di defiscalizzazione di un registratore di cassa telematico, perché il soggetto intestatario è passato al sistema di scontrini online e invio dei corrispettivi direttamente al portale dell'agenzia delle Entrate.

**RISPOSTA** Ai sensi dell'articolo 7 del Dm Finanze del 4 aprile 1990, nel caso di cessazione degli apparecchi misuratori indicati nel Dm Finanze del 23 marzo 1983 (i registratori di cassa), l'operatore deve: – inviare una dichiarazione all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente entro il giorno successivo alla disinstallazione; – effettuare la stampa integrale dei dati contenuti nella memoria fiscale dell'apparecchio; – far annotare a cura del tecnico la disinstallazione sul libretto di dotazione. Inoltre, il registratore di cassa dev'essere conservato per un periodo di dieci anni (oltre alle scritture contabili). Trascorso tale periodo, il proprietario può chiedere alla ditta produttrice del registratore di cassa di rottamarlo. Nel caso in cui venga effettuata tale richiesta, l'impresa è obbligata a chiedere la consegna del libretto fiscale insieme con il documento di trasporto che indica il modello, la marca e il numero di matricola del device.



## REGOLARIZZAZIONE ERRORI FORMALI

---

**DOMANDA** Si chiede se è possibile sanare con la regolarizzazione delle violazioni formali, introdotta con la legge di Bilancio 2023, la situazione in cui un contribuente in regime forfettario abbia erroneamente emesso, nel 2021, alcuni scontrini con Iva e non con il codice del regime forfettario.

**RISPOSTA** La violazione descritta non rientra nella casistica contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2023 ma considerando che l'elenco indicato nel citato documento di prassi è a titolo esemplificativo e non esaustivo, si è dell'opinione che sia possibile includerla nella sanatoria delle irregolarità formali. Infatti, stante la spettanza, a monte, del regime forfettario, la suddetta sanatoria non ha comportato effetti né sull'imponibile né sull'imposta e pertanto, risponde ai requisiti per accedere all'istituto di tregua fiscale.